

**Sentenza:** 15 giugno 2011, n. 188

**Materia:** legge elettorale regionale

**Limiti violati:** Art. 123 Cost. e art. 24, comma 1, Statuto della Regione Puglia approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Ricorrente:** Tribunale amministrativo regionale della Puglia

**Oggetto:** Art. 10, comma 1, lettera j), legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

**Esito:** Illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera j), legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

**Estensore nota:** Paola Garro

Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, con undici ordinanze di identico tenore, ha sollevato, in riferimento all'art. 123 Cost. e all'art. 24, comma 1, dello statuto della Regione Puglia, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera j), legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale). I ricorrenti nei giudizi principali hanno impugnato il provvedimento del 29 aprile 2010 dell'Ufficio centrale regionale per le elezioni regionali presso la Corte di appello di Bari, relativo all'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti per le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia, tenutesi il 28 e 29 marzo 2010. Nel provvedimento impugnato si precisa che la legge della Regione Puglia n. 2 del 2005 e lo statuto regionale devono essere interpretati nel senso che il Consiglio regionale è composto da settanta componenti e non da settantotto, come invece accadrebbe qualora si applicasse il meccanismo del premio aggiuntivo di maggioranza (c.d. doppio premio) con il quale si realizzerebbe l'elezione di un numero di consiglieri anche superiore a quello previsto dallo statuto. Per i ricorrenti nel giudizio principale la disposizione regionale censurata deve essere interpretata nel senso di consentire l'elezione di un numero di consiglieri superiore a quello previsto dallo statuto. L'eventuale accoglimento di questa tesi determinerebbe, invece, ad avviso del giudice rimettente, un contrasto tra la norma censurata e la norma statutaria e, per il tramite di essa, con l'art. 123 Cost.

La Corte, riunendo i giudizi in ragione della loro connessione oggettiva, ha ritenuto fondata la questione e, conseguentemente, dichiarato l'illegittimità della norma censurata.

La Corte ricorda che gli artt. 122 e 123 Cost. prevedono un complesso riparto della materia elettorale tra le diverse fonti normative statali e regionali.

In particolare, l'art. 122, primo comma, Cost., dispone che il sistema di elezione sia di competenza del legislatore regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, mentre, ai sensi del successivo quinto comma, il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, salvo che lo statuto disponga diversamente; infine, l'art. 123, primo comma, Cost., prevede che rientri nella competenza statutaria la forma di governo regionale.

Il rapporto tra statuto e legge regionale, quindi, è disegnato dalla Costituzione in termini sia di gerarchia sia di competenza, in quanto il combinato disposto degli artt. 122 e 123 Cost. prevede l'esistenza nell'ordinamento regionale di vere e proprie riserve normative a favore della fonte statutaria rispetto alle competenze del legislatore ordinario regionale. Nell'ambito di tali riserve normative, rientra la determinazione del numero dei membri del Consiglio, in quanto la composizione dell'organo legislativo regionale rappresenta una fondamentale scelta politica sottesa alla determinazione della forma di governo della Regione. Di conseguenza, quando la fonte statutaria indica un numero fisso di consiglieri, senza possibilità di variazione, la legge regionale non può prevedere meccanismi diretti ad attribuire seggi aggiuntivi. Per i giudici, la Regione che intenda introdurre nel proprio sistema di elezione il meccanismo del premio aggiuntivo di maggioranza (c.d. doppio premio) deve prevedere espressamente nello statuto la possibilità di aumentare il numero di consiglieri, cosa che è avvenuto, da ultimo, nelle Regioni Calabria e Toscana.

L'art. 24, comma 1, dello statuto della Regione Puglia indica un numero fisso di seggi consiliari, stabilendo che "Il Consiglio regionale è composto da settanta consiglieri eletti a suffragio universale dai cittadini (...)". La norma bocciata dalla Consulta, contenuta nella legge elettorale regionale, recepiva il meccanismo del premio aggiuntivo di maggioranza previsto dall'art. 15, comma 13, della legge statale n. 108 del 1968, modificandone parzialmente il contenuto attraverso la sostituzione del riferimento alla cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale con quello ai voti riservati al candidato Presidente risultato eletto. In tal modo, a prescindere dalla «improprietà» di tale tecnica legislativa (come già evidenziato dalla stessa Corte con la sentenza n. 196 del 2003), la disposizione regionale determina, ove ricorrano i presupposti per la sua applicazione, un aumento del numero dei seggi consiliari indicato dallo statuto. Ne discende un contrasto tra la norma legislativa regionale e la norma statutaria, con conseguente violazione dell'art. 123 Cost., norma interposta.